

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
808/2017/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ 2I RETE GAS S.P.A. NEI
CONFRONTI DI SNAM RETE GAS S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 17 aprile 2008, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (di seguito: D.M. 17 aprile 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 1 luglio 2003, 75/03 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a." (di seguito: Codice di rete SRG);
- la deliberazione dell'Autorità, 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità, 6 giugno 2006, 108/06 e, segnatamente, l'Allegato 2, recante il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e, in particolare, l'Allegato A, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)" (di seguito: RQDG);

- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas e, in particolare, l’Allegato A, recante “Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RQTG)” (di seguito: RQTG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e, in particolare, l’Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)” (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 9 giugno 2017 (prot. Autorità 20434 del 13/06/2017), 2i Rete Gas S.p.a. (di seguito: 2i Rete Gas o reclamante) ha contestato a Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas o gestore) l’interruzione senza preavviso del servizio di trasporto e di consegna del gas naturale al punto di riconsegna ReMi cod. 34843001 e la conseguente interruzione del servizio di distribuzione del gas verificatasi il 10 marzo 2014 nel comune di Gravina di Puglia (BA);
2. con nota del 14 giugno 2017 (prot. Autorità 20652), l’Autorità ha chiesto a Snam Rete Gas di rendere nota “*l’eventuale pendenza di giudizi concernenti la medesima fattispecie oggetto del reclamo presentato da 2i Rete Gas S.p.a. ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com*”;
3. con nota del 19 giugno 2017 (prot. Autorità 21218 del 20/06/2017), Snam Rete Gas ha comunicato l’assenza di giudizi pendenti concernenti la medesima fattispecie oggetto del reclamo presentato da 2i Rete Gas in data 9 giugno 2017;
4. con nota del 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21275), l’Autorità ha quindi comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 4 luglio 2017 (prot. Autorità 22853 del 05/07/2017), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
6. con nota del 10 luglio 2017 (prot. Autorità 23481 dell’11/07/2017), il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore;
7. con nota del 14 luglio 2017 (prot. Autorità 23965 del 14/07/2017), il gestore ha controreplicato alla nota del reclamante del 10 luglio 2017;

8. le sopracitate memorie, repliche e controrepliche depositate dalle parti nell'ambito del presente procedimento rinviano agli scritti e ai documenti depositati nel corso del procedimento di trattazione del reclamo presentato, per i medesimi fatti, da 2i Rete Gas nei confronti della stessa Snam Rete Gas in data 2 marzo 2016 e archiviato con nota del 21 settembre 2016 (prot. 26265), ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della Disciplina, in ragione della "sostanziale coincidenza delle questioni devolute alla cognizione dell'Autorità giudiziaria e dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico"; tutti i menzionati scritti e documenti, nonché il parere tecnico formulato dalla Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione in data 19 luglio 2016 in ordine alla controversia tra il reclamante e Snam Rete Gas sottoposta nuovamente all'Autorità con il suddetto reclamo del 9 giugno 2017, sono stati acquisiti agli atti del presente procedimento;
9. con nota del 20 luglio 2017 (prot. Autorità 24511), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni e, in particolare, di trasmettere, laddove esistenti, le procedure/istruzioni interne contenenti le modalità operative dell'attività di manutenzione sugli organi di intercettazione (valvole) ubicati presso un PIDI;
10. con nota del 28 luglio 2017 (prot. Autorità 25566 del 31/07/2017), il gestore ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità;
11. con nota del 30 agosto 2017 (prot. Autorità 28044), l'Autorità ha richiesto al gestore di indicare le procedure/istruzioni interne adottate nell'attività di manutenzione degli organi di intercettazione ubicati presso il PIDI 45930/19 nel mese di marzo 2014, oltreché le tipologie di organi di intercettazione che, nel marzo 2014, insistevano sul predetto PIDI 45930/19;
12. con nota del 7 settembre 2017 (prot. Autorità 29366 dell'11/09/2017), il gestore ha fornito le informazioni richieste;
13. a questo punto, con nota del 13 settembre 2017 (prot. Autorità 29642), l'Autorità ha richiesto al gestore di fornire le seguenti ulteriori informazioni:
 - le modalità operative che il proprio personale tecnico ha adottato per individuare le diverse tipologie di organi di intercettazione presenti nel PIDI 45930/19 e garantire, quindi, nel rispetto delle procedure/istruzioni operative aziendali, il corretto svolgimento dell'attività di manutenzione degli organi di intercettazione medesimi;
 - gli organi di intercettazione che sono stati trovati chiusi dal personale tecnico intervenuto presso l'area impiantistica (PIDI 45930/19) in data 10 marzo 2014;
14. con nota del 22 settembre 2017 (prot. Autorità 30871 del 22/09/2017), il gestore ha risposto all'ultima richiesta di informazioni dell'Autorità, depositando, relativamente al PIDI 45930/19, lo schema impiantistico, la documentazione fotografica, nonché l'elenco delle operazioni di manutenzione svolte in data 10 marzo 2010.
15. in data 23 novembre 2017, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha trasmesso una "Integrazione alla relazione tecnica del 19 luglio 2016 relativa al reclamo presentato da 2I Rete Gas S.p.a. ai sensi della deliberazione

188/2012/E/com in relazione alla interruzione senza preavviso del servizio di trasporto e della consegna del gas naturale al pdr 34843001 con conseguente interruzione del servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Gravina di Puglia (BA)”, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

16. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni della RQTG 2014-2017, vigente all’epoca dei fatti oggetto di reclamo:

- l’articolo 13, comma 2, che individua, nel caso di interruzione senza preavviso, l’inizio dell’interruzione “*con l’ora in cui si è verificato l’evento che ha provocato l’interruzione o con l’ora della prima chiamata per interruzione del servizio di trasporto del gas [...]*”;
- l’articolo 15, il quale prevede che:
 - (comma 1) l’impresa di trasporto registri le cause delle interruzioni del servizio di trasporto distinguendo tra:
 - a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all’impresa di trasporto o emergenza come definita dall’articolo 8, comma 1;
 - c) cause imputabili all’impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate;
 - (comma 2) per le interruzioni aventi come causa quelle indicate dalle suddette lettere a) e b), l’impresa di trasporto è tenuta a documentarne la causa;
- l’articolo 16, comma 5, che prevede che l’impresa di trasporto è tenuta a garantire, per ogni punto di riconsegna e per tutto l’anno, il valore di pressione minima contrattuale stabilito ad inizio anno;
- l’articolo 30, comma 1, che obbliga l’impresa di trasporto a mettere a disposizione degli utenti e degli operatori di rete interconnessi, inclusi i gestori di city gate, se interessati, il piano mensile degli interventi di manutenzione programmata entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del secondo mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile;
- l’articolo 30, comma 3, che obbliga l’impresa di trasporto a mettere a disposizione degli utenti e degli operatori di rete interconnessi, inclusi i gestori di city gate, se interessati, il piano mensile definitivo degli interventi

di manutenzione programmata entro il primo giorno del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.

17. Rileva, inoltre, quanto previsto da:

- a) il D.M. 17 aprile 2008 e, in particolare:
 - l'articolo 2, comma 9, rubricato "Criteri di progetto dei punti di linea (punti di intercettazione di linea, nodi, stazioni di lancio e ricevimento apparati per la pulizia e l'ispezione interna)";
 - l'articolo 6, comma 1, rubricato "Criteri generali" sulle attività di ispezione e manutenzione inerenti le opere e gli impianti di trasporto del gas naturale;
 - l'articolo 6, comma 6, rubricato "Manutenzione degli impianti, dei punti di linea e delle centrali di compressione";
- b) la deliberazione 138/04 e, nello specifico, l'articolo 17, comma 4, ai sensi del quale, nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di distribuzione, l'impresa distributrice deve effettuare quanto nelle proprie disponibilità, con la diligenza di un operatore prudente e ragionevole, affinché il periodo di sospensione sia limitato al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento, impegnandosi altresì ad avvertire tempestivamente gli utenti interessati dalla sospensione del servizio nei casi di sospensione non programmati;
- c) il Codice di rete tipo e, in particolare, il capitolo 3, paragrafo 3.1, recante "Servizio principale" che prevede, tra l'altro, che *"L'impresa di distribuzione garantisce le condizioni di erogazione del servizio assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità. Tale servizio viene garantito dall'Impresa di distribuzione nella sua continuità fatti salvi i casi di:*
 - *Forza Maggiore ed Emergenza;*
 - *mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto;*
 - *interventi tecnici sugli Impianti di distribuzione che generano sospensioni totali o parziali del servizio;**per i quali deve essere comunque garantito quanto previsto dalla deliberazione 168/04 e dai capitoli 15, 16, 17, 18. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di distribuzione garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio";*
- d) la RQDG e, in particolare, l'articolo 16, il quale stabilisce che:
 - (comma 1) *"Ai fini dell'applicazione della presente Sezione II si definisce come emergenza un evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione e che provochi una o più delle seguenti condizioni:*
 - a) *fuori servizio non programmato di punti di consegna o di punti di interconnessione;*

- b) *fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più clienti finali;*
- c) *dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più clienti finali;*
- d) *disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti.*

Si definisce inoltre emergenza qualunque evento che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad almeno 250 clienti finali e per il quale l'erogazione del gas non venga riattivata a tutti i clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall'inizio dell'interruzione, con esclusione dei clienti finali che non vengano riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione”;

- (comma 2) *“L’impresa distributrice deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che la pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono prevedere almeno:*
 - a) *la nomina di un responsabile della gestione dell'emergenza;*
 - b) *un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza il complesso degli impianti interessati dall'emergenza e garantire la continuità del servizio di distribuzione;*
 - c) *le modalità di redazione del rapporto dell'emergenza”.*

QUADRO FATTUALE:

18. In data 10 marzo 2014, alle ore 10:30 circa, si verificava un'interruzione senza preavviso del servizio di trasporto del gas naturale al punto di riconsegna identificato con il codice ReMi 34843001 che alimenta la rete di distribuzione gestita dal reclamante nel comune di Gravina di Puglia, con conseguente interruzione della fornitura di gas per 15.073 clienti finali;
19. alle ore 10:40 del medesimo giorno, a seguito della suddetta interruzione, il reclamante informava telefonicamente il gestore dell'abbassamento del valore di pressione (prossimo allo zero) a monte del punto di riconsegna della rete di trasporto identificato con il codice ReMi 34843001; contemporaneamente il reclamante, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza dei propri clienti finali, interveniva sulla propria rete con una serie di manovre comportanti la sospensione della fornitura ai clienti finali allacciati alla rete;
20. a seguito della segnalazione del reclamante, il gestore inviava il proprio personale tecnico presso l'area impiantistica – denominata Punto di Intercettazione di Derivazione Importante (PIDI) e identificata con il codice 45930/19 –, ubicata nel comune di Gravina di Puglia (BA), in località Strada Vicinale Vecchia per Matera, funzionale sia all'intercettazione del flusso del gas

sul metanodotto principale Candela-Altamura, che all'allacciamento del punto di riconsegna identificato con il codice ReMi 34843001, che alimenta la rete di distribuzione nel comune di Gravina di Puglia;

21. alle ore 10:55 circa, il personale del gestore, giunto sull'area impiantistica (PIDI 45930/19), constatava la chiusura delle valvole che intercettano il flusso del gas che alimenta il punto di riconsegna identificato con il codice ReMi 34843001 e provvedeva, dunque, alla loro immediata riapertura, ripristinando così la fornitura di gas; più in dettaglio, il ripristino del valore della pressione minima al punto di riconsegna (ReMi 34843001) avveniva alle ore 11:10 e, dunque, la sospensione del servizio di trasporto aveva una durata complessiva di 30 minuti;
22. sempre nella mattinata del 10 marzo 2014, il gestore, tramite il proprio tecnico coordinatore, sporgeva denuncia contro ignoti presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gravina di Puglia per la chiusura delle valvole di intercettazione del flusso del gas.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

23. Il reclamante afferma che *“l'omesso controllo sui propri impianti da parte di Snam e la mancata adozione di tutte le cautele necessarie hanno causato l'evento di cui sopra (interruzione del servizio di trasporto al ReMi 34843001, ndr) ed in particolare l'interruzione del servizio di distribuzione a 15.073 clienti finali”*; servizio quest'ultimo che, secondo il reclamante, sarebbe stato peraltro *“prontamente riattivato soltanto a seguito dell'impegno profuso da 2iRG, dopo la riapertura delle valvole indebitamente chiuse sull'impianto Snam che alimentano l'allacciamento alla cabina Remi”*;
24. il medesimo reclamante afferma inoltre che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della RQTG, la causa alla base dell'interruzione del servizio di trasporto del gas naturale al punto di riconsegna identificato con il codice ReMi 34843001 avrebbe dovuto essere ricompresa tra le “cause imputabili all'impresa di trasporto”, e non già - come fatto dal gestore - tra le “cause esterne”;
25. il reclamante chiede pertanto all'Autorità di:
 - a) accertare la responsabilità del gestore per non aver ottemperato, con la propria condotta, agli obblighi derivanti dalla titolarità di una attività di interesse pubblico e, in particolare, per non aver assicurato la continuità del servizio di trasporto;
 - b) accertare l'errata registrazione, da parte del gestore, della causa dell'evento interruttivo.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

26. Afferma il gestore che l'evento sarebbe stato causato dalla chiusura delle valvole di intercettazione sul PIDI 45930/19 per opera di ignoti, come da denuncia sporta al Commissariato di Gravina di Puglia, e non certo per responsabilità di Snam

- Rete Gas che avrebbe agito nel pieno rispetto della regolazione di settore e della normativa tecnica di riferimento;
27. pertanto, l'evento è stato classificato dal gestore come "*interruzione senza preavviso*" e la causa individuata come "*causa esterna*", secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQTG, che definisce "cause esterne" i "*danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto*";
 28. peraltro il gestore, a riprova della propria diligente condotta, evidenzia di aver tempestivamente ripristinato il servizio attraverso la riapertura delle valvole e di aver altrettanto tempestivamente comunicato, a mezzo posta elettronica, la pur breve sospensione del servizio di trasporto a tutti gli Utenti titolari di capacità di trasporto presso il PDR 34843001 coinvolto dall'evento, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

29. Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre preliminarmente pronunciarsi in merito all'eventuale responsabilità del gestore nella causazione dell'evento d'interruzione del servizio di trasporto;
30. ebbene, nel corso dell'istruttoria, non sono stati accertati mancati adempimenti, da parte del gestore, di obblighi normativi e/o regolamentari in materia di sicurezza impiantistica nel settore del trasporto del gas naturale; ed infatti, le procedure/istruzioni operative adottate da Snam Rete Gas per le attività di conduzione e manutenzione ordinaria degli organi di intercettazione presenti nel PIDI 45930/19 appaiono dettagliate ed esaustive e, quindi, in grado di assicurare il sicuro esercizio dell'attività di trasporto. Inoltre, le modalità operative utilizzate dal personale tecnico del gestore per individuare le diverse tipologie di organi di intercettazioni presenti nel suddetto PIDI, e dunque garantire il corretto svolgimento delle attività di manutenzione di tali organi, appaiono adeguate;
31. più nello specifico, sebbene sia in effetti intercorso un breve lasso temporale tra le operazioni di manutenzione ordinaria effettuate sulle valvole dal personale di Snam Rete Gas e l'interruzione del servizio di trasporto e sebbene non siano stati riscontrati segni di effrazione di terzi estranei penetrati all'interno dell'area impiantistica per chiudere o manomettere gli organi d'intercettazione, nondimeno, non è possibile accertare, sulla base degli elementi disponibili, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del gestore e l'evento interruttivo;
32. per quanto riguarda invece il comportamento tenuto dal gestore successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo, si rileva come Snam Rete Gas si sia prontamente attivata per ripristinare il servizio di trasporto del gas naturale, inviando, a distanza di circa 25 minuti dall'evento interruttivo, proprio personale tecnico presso l'area impiantistica e provvedendo alla riapertura della valvola e; quindi, al ripristino del valore della pressione minima contrattuale al punto di riconsegna ReMi 34843001 dopo circa 15 minuti dall'arrivo dei propri addetti sul sito; altrettanto tempestivamente il gestore ha comunicato l' interruzione del servizio di trasporto agli utenti della rete coinvolti.

33. Ciò posto, si deve quindi valutare se il gestore abbia correttamente registrato la causa dell'interruzione del servizio di trasporto;
34. dall'istruttoria condotta è emerso che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQTG, il gestore avrebbe dovuto registrare come causa della suddetta interruzione quella prevista alla lettera c): *“cause imputabili all'impresa di trasporto, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate”*, anziché – come invece avvenuto – quella prevista alla lettera b): *“cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto”*;
35. ciò in quanto, al momento della registrazione, non risultava in alcun modo accertata la causa dell'interruzione, né comunque erano stati rilevati segni di effrazione per l'accesso al sito o altri elementi da cui fosse possibile desumere la presenza sul sito stesso di terzi estranei responsabili della chiusura delle valvole; in assenza di tali elementi, l'evento interruttivo non poteva dunque essere ascritto a *“cause esterne”* imputabili a terzi;
36. in definitiva, la causa dell'evento *de quo* avrebbe dovuto essere registrata tra quelle *“non accertate”* di cui alla suddetta lettera c), trattandosi di una classificazione residuale comprensiva, appunto, di quelle situazioni nelle quali non è possibile accertare se l'evento interruttivo è stato generato da cause imputabili all'impresa che gestisce l'infrastruttura di rete o piuttosto a terzi estranei all'organizzazione aziendale;
37. in tal senso, l'articolo 15, comma 1, della RQTG rivela la propria completezza tassonomica, considerando tra le possibili cause di un evento interruttivo quelle di forza maggiore, quelle imputabili ai gestori di rete o a terzi; e mettendo infine a disposizione del gestore chiamato a classificare la causa di un determinato evento una categoria residuale che tiene conto della difficoltà, in taluni casi, di accertare e documentare la causa di un determinato evento interruttivo; in coerenza con ciò, l'articolo 15, comma 2, RQTG prevede, del resto, che solo per le interruzioni aventi come causa quelle di cui alle lettere a) e b), ossia le cause di forza maggiore e le cause esterne imputabili a terzi, l'impresa di trasporto sia *“tenuta a documentarne la causa”*

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato da 2i Rete Gas S.p.a. nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a., nella parte in cui si richiede l'accertamento della responsabilità di Snam Rete Gas S.p.a. nell'interruzione senza preavviso del servizio di trasporto e della consegna del gas naturale al pdr 34843001 con conseguente interruzione del servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Gravina di Puglia (BA);
2. di accogliere il reclamo presentato da 2i Rete Gas S.p.a. nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a., limitatamente alla parte in cui si richiede invece l'accertamento

dell'errata registrazione dell'evento interruttivo ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQTG;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni